

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1420-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 14 dicembre 1965

modificato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1966 (V. Stampato n. 2895)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 aprile 1966*

**Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana
di Roma (linea Termini-EUR)**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR), da effettuarsi dalla Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER) ai

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sensi della legge 15 maggio 1954, n. 272, per un periodo di tre anni dalla data di attivazione della ferrovia, è prorogato di dieci anni.

In pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, che sarà approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, e registrato col pagamento dell'imposta fissa, potranno essere accordati alla STEFER sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, salvo conguaglio. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dalla concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui al precedente articolo, si provvede, per lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per lire 200 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 200 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dell'anno finanziario 1965 e, per lire 700 milioni, con riduzione del corrispondente fondo dell'anno 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

In pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, che sarà approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, e registrato col pagamento dell'imposta fissa, potranno essere accordati alla STEFER sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, salvo conguaglio.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dalla concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui al precedente articolo, si provvede, per lire 700 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per lire 200 milioni, in deroga alla citata legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 580 del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 200 milioni, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965; e, per lire 700 milioni, con riduzione del corrispondente fondo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.